



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 267 DEL 9 OTT 2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l’Affidamento mediante Trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore inferiore ad Euro 40.000,00, del Servizio WEB HOSTING.

CIG. ZBC252B6E0

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che l’ATER di Viterbo ha iniziato già durante lo scorso anno, un percorso di generale rinnovamento del settore informatico, con attività mirate al superamento dei deficit infrastrutturali più volte rilevati dal Responsabile delle SEZ A e B dell’Ufficio CED (*note RDG n.161 del 14/03/2018 e n.730 del 3 agosto 2018*);
- che sulla base della relazione programmatica di predisposizione delle verifiche necessarie ai procedimenti normativi in merito al *Data Protection Impact Assessment*, redatta dalla Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) dell’Ater - Dott.ssa Simona Laureti del 24/08/2018, si sottolineava l’urgenza di avviare un processo organico e sistematico di revisione e ottimizzazione del Sistema di protezione dei dati personali nell’organizzazione dell’Ente, in applicazione del sopra citato nuovo Regolamento Europeo sulla privacy;
- che uno dei principi generali del GDPR consiste nell'obbligo, per il titolare del trattamento, di adottare misure adeguate per la sicurezza dei dati e che all'articolo 32 del Regolamento UE si prevede che vengano adottate misure di sicurezza idonee a "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento; in questa espressione, volutamente generica, rientrano sicuramente tutte le attività necessarie per mettere in sicurezza anche il sito web, inteso quale strumento attraverso il quale dei malintenzionati potrebbero accedere a dati personali altrui.

VISTO

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice In Materia di Protezione dei Dati Personali*” integrato con le modifiche introdotte Il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, approvato con atto di C.C. n. 13 del 27.03.2018, esecutivo dal 25 Maggio 2018;
- l’art. 32, par. 1, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), prevede espressamente che “*Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del*

trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;

- La direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
- La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, gli articoli 1 e 14;
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 9;
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i. recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante Codice dell'amministrazione digitale;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici;
- la relazione prot. n. 778 RDG del 18 settembre 2018 redatta dal Responsabile dell'Ufficio Urp Dott. Massimo Bindi con la quale veniva evidenziata, tra l'altro, “...la necessità urgente di affidare la rimodulazione del sito web aziendale a una società specializzata, che ne curi, poi, anche l'aggiornamento... ”;
- la Determina del Direttore Generale n. 257 del 28 settembre 2018 con cui veniva nominata quale Responsabile Unica del Procedimento per l'affidamento del servizio di web hosting la Dott.ssa Simona Laureti Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica e Acquisti;

CONSIDERATO

- che l'adeguamento al GDPR può coinvolgere aspetti tecnici non sempre facilmente risolvibili e richiedere interventi da parte di diverse figure professionali come consulenti legali, sistemisti e sviluppatori;
- che, **per quanto sopra**, si rende necessario un intervento tecnico sul sito web al fine di:
 - o identificarne le possibili falle di sicurezza relativamente al trattamento dei dati personali;
 - o garantire i tre diritti fondamentali in capo all'interessato circa i dati di sua pertinenza:
 - Diritto all'accesso - l'interessato deve essere messo nella condizione di poter accedere, in ogni momento, ai propri dati, al fine di poterne verificare la correttezza ed, eventualmente, modificarli.
 - Diritto all'oblio (diritto di cancellazione) - come già detto all'inizio di questo articolo, il GDPR prevede un vero e proprio diritto all'oblio, cioè il diritto

dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati in modo semplice o, meglio ancora, automatico mediante apposite funzioni disponibili online.

- Diritto di portabilità - l'articolo 20 del GDPR prevede la facoltà per l'interessato di chiedere ed ottenere una copia di tutti propri dati al fine di poterli portare presso un altro gestore di servizio (non è ancora chiaro in che modo, secondo quali modalità e standard tale diritto troverà effettiva applicazione; per maggiori informazioni si faccia riferimento a questo documento).

 - Passare a HTTPS - passare da HTTP ad HTTPS significa garantire che le informazioni in transito sulla Rete - dal client dell'utente al nostro sito web - siano criptate e non "in chiaro".
 - Aggiornare il server – (aggiornamenti periodici), intervenendo sul sistema operativo ed i vari componenti, come DBMS e linguaggi.
 - Aggiornare i CMS - se utilizzate dei CMS (come WordPress o Joomla) è determinante effettuare aggiornamenti periodici del core e di eventuali plugin installati.
 - Implementare soluzioni per la sicurezza – (plugin per la sicurezza...);
 - Implementare la crittografia per i dati - quando il trattamento dei dati lo richiede, è opportuno valutare soluzioni di crittografia anche in fase di storage dei dati in modo da ridurre i rischi di furti di dati da parte di soggetti non autorizzati.
 - Intervenire tenendo ben a mente i principi di "Privacy by design" e "Privacy by default" i quali impongono al titolare del trattamento una protezione dei dati fin dalla progettazione del database e per impostazione predefinita;
 - Operare sugli elementi "critici" di un sito web in ottica GDPR ossia:
 - Moduli di contatto;
 - Moduli di registrazione / Aree private;
 - E-commerce;
 - Sistemi di Analytics (misurazione degli accessi);
 - Banner pubblicitari;
 - Widget di terze parti
 - Email marketing (spam indiscriminato).
- che ad oggi l'Azienda è provvista di un sito praticamente inaccessibile direttamente (e quindi non aggiornabile) e che per inserire avvisi, bandi o notizie è necessario rivolgersi a chi ha le "chiavi" del sito e si occupa anche della manutenzione;

VISTA la necessità di aggiornare il sito anche in considerazione dell'adeguamento al GDPR 2016/679, integrato con le modifiche introdotte Il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, a garanzia del trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO

- che la carenza di specifiche figure professionali presenti in azienda, anche in considerazione della continua complessa evoluzione delle tecnologie informatiche in atto, non permette l'attribuzione delle sopra descritte necessarie attività, a nessun dipendente tutt'ora in servizio;

RILEVATO

- che il RUP incaricato, nella sua attività di studio e valutazione in merito all'individuazione dell'operatore più accreditato ad assumere detti compiti, ha attentamente analizzato le offerte rilevate dal Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) forniti da operatori specializzati in ambito di servizio di web hosting;

- che lo stesso RUP ha verificato che un rapporto di assistenza continuativa del servizio di web hosting ridurrebbe i costi di gestione e garantirebbe una continuità del servizio stesso piuttosto che acquistare, a costi più alti, un server HW e SW di base ed

applicativi (oltre alle consulenze esterne specialistiche da acquisire) soggetti a rapida obsolescenza e continui aggiornamenti;

RITENUTO

- opportuno da parte di questa ATER, pur nella sua veste giuridica di ente pubblico economico, operare seguendo le linee generali stabilite dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili per gli acquisti di valore pari o superiori ad Euro. 1.000,00 sino al sotto soglia;

RILEVATO

- che sul sito web www.acquistinretepa.it per l'affidamento da effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;

PRESO ATTO

- che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (*metaprodotto*) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
 - Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.63 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione;

VISTO

- l'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00;
- che questa modalità, da effettuare ovviamente tramite sistema MEPA, consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico e riduce notevolmente le tempistiche consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;

PRESO ATTO

- che l'affidamento che si attiva col presente provvedimento, garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella procedura M.E.P.A. l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione attivata con l'operatore economico;

VISTO

- l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

PRESO ATTO

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di attivare un servizio di hosting del sito sollevando l'Azienda da attività di basso livello necessarie per garantire la continuità operativa di un sito web ed il coinvolgimento di personale dedicato per attività sporadiche e su cui spesso non si posseggono le specializzazioni necessarie a garantire un servizio di qualità; la possibilità di usufruire di un provider specializzato nel web che garantisce l'accesso ad un servizio a costi relativamente bassi; serie di servizi di assistenza applicativa e sistemistica web; aggiornamenti;
- che l'oggetto del contratto è definito dalle seguenti attività: riconfigurazione/migrazione del sito istituzionale, manutenzione ed aggiornamento;
- che i servizi offerti dal fornitore si concluderanno nel tempo dichiarato sulla proposta di offerta presente nella trattativa n. 634003 di 36 mesi dall'accettazione;

CONSIDERATO

- che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni CONSIP (art. 26 L. n. 488/1999 e ss. mm. ii.);
- che da analisi delle offerte presenti sul MEPA tra i SERVIZI DI HOSTING (come da schede prodotti parti integranti della presente Determina) il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo risulta quello offerto dalla Società **CONSEVO NETWORK SRL** che garantisce un servizio completo per 36 mesi ad €. 8.000,00 IVA esclusa;

RITENUTO

- per la specificità del servizio, la professionalità e la garanzia che lo stesso richiede, di attivare trattativa diretta sul sistema del MePA, con la Società **CONSEVO NETWORK SRL** -con sede legale in Via Sant'Anna 63 -83100 Avellino- e sede operativa in Via Sansotta 97 -00144 Roma- C.F./P.Iva n. 02633280645, una scelta rigorosa per la convenienza in termini di costo complessivo dei servizi offerti;

DATO ATTO

- che il servizio richiesto è presente sul MePA con il pacchetto identificato dal codice prodotto: 001WEBPALHST;
- e che pertanto è possibile procedere all'attivazione della Trattativa diretta n. 634003;

VISTO

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante "*l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*";
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 5 del 22/03/2011, n. 16 del 01/08/2014 e n. 17 del 08/08/2014;
- il Regolamento di organizzazione aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture approvato con deliberazione del C.d.A n. 21 del 07/05/2004 e aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 10 del 23/06/2011 e n. 13 del 21/07/2011, con deliberazioni del C.d.A. n. 7 del 22/05/2012 e n. 24 del 28/01/2013, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 28/11/2013, n.1 del 10/01/2014 3 n. 2 del 07/02/2014;
- le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 11 del 19/05/2016, n.23 del 26/10/2016 e n. 4 del 7/02/2017 con le quali è stata approvata la dotazione organica aziendale;

- la delibera commissariale n. 5 del 04/02/2016 con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Viterbo;
- il regolamento di contabilità approvato dal C.d.A. con delibera n. 22 del 17/05/2004;
- il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.)
- il D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che resterà in vigore fino all'emanazione delle linee guida di soft law dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di amministrazione trasparente.
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

RICHIAMATE:

- La Delibera commissariale n. 1 del 18 aprile 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'annualità 2018;
- La Determina del Direttore Generale n. 151 del 29 maggio 2018 di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l'annualità 2018;
- La Determina del Direttore Generale n. 212 del 23 luglio 2018 di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l'annualità 2018;

VERIFICATA


- la corretta imputazione in bilancio, da parte del Servizio Programmazione Economica e Acquisti, della spesa totale pari ad **Euro 8.000,00 + IVA**;

Ufficio Programmazione economica e acquisti

Si attesta che la spesa prevista nel presente provvedimento per **Euro 8.000,00 + IVA** per la fornitura del "SERVIZIO WEB HOSTING" è imputata sul capitolo di spesa delle variazioni al bilancio di previsione 2018 n. 3080108000 "Gestione sistema informatico".

La responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Simona Laureti



APPURATO

- che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto gli accertamenti effettuati hanno evidenziato l'assenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente non sarà prodotto il DUVRI all'operatore affidatario della trattativa;

DATO ATTO

- che l'affidamento è stato registrato con **CIG. N. ZBC252B6E0** per la fornitura del "SERVIZIO WEB HOSTING";

ATTESO

- che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. e) della L.R. 3 settembre 2002 n. 30 e dell'art. 12, comma. 4, lett. g) dello Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condividere la scelta del RUP incaricato di attivare trattativa diretta sul sistema del MePA, con la Società **CONSEVO NETWORK SRL** -con sede legale in Via Sant'Anna 63 -83100 Avellino- e sede operativa in Via Sansotta 97 -00144 Roma- C.F./P.Iva n. 02633280645;
- di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. C del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. trattandosi di appalto di valore inferiore ad €. 40.000,00;
- di indire procedura di affidamento tramite il MePA, mediante trattativa diretta con la Società **CONSEVO NETWORK SRL** -con sede legale in Via Sant'Anna 63 -83100 Avellino- e sede operativa in Via Sansotta 97 -00144 Roma- C.F./P.Iva n. 02633280645, per l'attivazione del servizio;
- di prendere atto e confermare l'affidamento previo la regolarità del possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ancorché in presenza di tutte le autocertificazioni, alla Società **CONSEVO NETWORK SRL** -con sede legale in Via Sant'Anna 63 -83100 Avellino- e sede operativa in Via Sansotta 97 -00144 Roma- C.F./P.Iva n. 02633280645 richieste contestualmente alla trattativa;
- di imputare la spesa totale pari ad Euro 8.000,00 + IVA, sul capitolo delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 n. 3080108000 "Gestione sistema informatico";
- di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) attraverso stipula definitiva;
- di affidare al RUP Dott.ssa Simona Laureti, il controllo del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché del regolare svolgimento del servizio e di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti, tra cui la comunicazione dell'avvenuta attribuzione del servizio stesso per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Fabrizio Urbani)

